

Articolo 6 – Elezioni

I criteri generali che rendono candidabili gli Associati per le singole cariche sono specificati dallo Statuto. Le richieste di candidatura alla Presidenza devono essere formalizzate inviando a mezzo posta elettronica certificata domanda al Presidente della Commissione Elettorale e alla segreteria ADOI, almeno 45 giorni prima della data fissata e resa nota delle votazioni; la domanda deve essere firmata e corredata da un breve curriculum e da una sintetica dichiarazione di intenti. Le richieste di candidatura agli altri organismi associativi possono essere presentate alla Commissione Elettorale fino a quando questa dichiara aperte le votazioni. Non è possibile che un Associato si candidi contemporaneamente a più di una carica. Gli 8 (otto) membri eletti tra gli Associati Ordinari vengono eletti dall'assemblea da una lista unica comprensiva di tutti i candidati. Possono presentare la propria candidatura alla presidenza o a membro del Consiglio Direttivo tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative riferite all'anno in corso e all'anno precedente a quello in cui si svolgono le votazioni. Le votazioni dovranno svolgersi, di norma, durante il Congresso Nazionale, il giorno successivo a quello dello svolgimento dell'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo nominerà la Commissione Elettorale almeno quattro mesi prima della data delle votazioni. La Commissione Elettorale sarà costituita da tre Associati. I componenti della Commissione Elettorale non potranno candidarsi ad alcuna carica istituzionale elettiva. Al suo interno, la Commissione nominerà un Presidente e un Segretario. La Commissione vaglierà la sussistenza dei requisiti delle candidature alla Presidenza, dichiarandole ammissibili o meno, raccoglierà le candidature agli altri Organismi Associativi vagliandone altresì la sussistenza dei requisiti, stabilirà orario di inizio e di chiusura dei seggi, che dovranno restare ininterrottamente aperti per almeno sei ore, predisporrà le schede elettorali e le urne, verificherà i requisiti per esercitare il diritto al voto degli Associati e raccoglierà le eventuali deleghe. Almeno 90 giorni prima della data delle votazioni, la Commissione Elettorale dovrà approntare l'elenco degli Associati aventi diritto al voto. Tale elenco dovrà essere messo a disposizione degli Associati, di norma attraverso la pubblicazione sul sito web ADOI.it, così che gli Associati abbiano possibilità di effettuare verifiche e chiederne eventuali variazioni e/o integrazioni. In sede di prima applicazione, il Consiglio Direttivo nominerà una Commissione Elettorale nella riunione del 18 luglio 2023, con lo specifico compito di approntare l'elenco degli Associati aventi diritto al voto e mettere tale elenco a disposizione degli Associati attraverso la pubblicazione sul sito web ADOI.it almeno 60 giorni prima della data delle votazioni. La composizione della Commissione Elettorale sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella riunione del 28 settembre 2023. Per ogni carica elettiva sarà predisposta una singola scheda e una urna separata; ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di Associati eleggibili. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione stilerà un verbale delle votazioni che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione stessa e consegnato al Presidente dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo e degli altri Organismi Associativi elettivi durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi (cioè restare in carica per più di sei anni consecutivi). Qualora, per comprovate cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Consiglio Direttivo ne può disporre il rinvio. Conseguentemente, è prorogato il mandato in corso dei relativi

organi sino allo svolgimento delle elezioni medesime. Il triennio della legislatura si calcola comunque in base alla data fissata originariamente. Per essere ammesso al voto, ogni Associato è tenuto a versare al tesoriere entro il 31 marzo la quota associativa di importo pari a quanto deliberato dall'Assemblea. I soci che non versano la quota sociale entro il 31 marzo non hanno diritto di voto nelle successive assemblee elettive.